



# Area naturale protetta «A7 – Fascia costiera del territorio di Polignano a valle della SS 16»

Conferenza di Servizi del 29.07.2019

**Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio**  
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio  
Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità



**UN PAESAGGIO  
COSTRUITO PER  
SVOLGERE  
UN'ORTICOLTURA DI  
GRANDE QUALITÀ  
CHE DISEGNA  
MERAVIGLIOSI  
PAESAGGI**



**REGIONE  
PUGLIA**



**UN PAESAGGIO  
AGRARIO  
TRADIZIONALE  
CON MASSERIE,  
VECCHIE CAVE DI  
TUFO E  
INSEDIAMENTI  
RUPESTRI**



**REGIONE  
PUGLIA**



**UN PAESAGGIO  
ASPRO E  
SELVAGGIO, RICCO  
DI FENOMENI  
GEOLOGICI  
SIGNIFICATIVI**





**UN RARISSIMO  
BOSCO DI GINEPRO**

**SCULTURE VIVE DI  
LENTISCO E  
OLIVASTRO  
SCOLPITE DAL  
VENTO INSIEME AD  
AREE  
ARCHEOLOGICHE**



**REGIONE  
PUGLIA**



**UNA PICCOLA COLONIA DI  
GABBIANO CORSO UNICA IN  
TUTTO IL VERSANTE  
ADRIATICO D'ITALIA SULLO  
SCOGLIO DELL'EREMITA**



**REGIONE  
PUGLIA**





REGIONE  
PUGLIA

Area naturale protetta  
«A7 – Fascia costiera del territorio di Polignano a  
valle della SS 16»





## CONTESTO NORMATIVO

**LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394**

Legge quadro sulle aree protette

**Legge Regionale 24 luglio 1997, n. 19**

Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia





# Legge quadro sulle aree protette

- Definisce i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese
- Il patrimonio naturale è costituito dalle formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.





# Legge quadro sulle aree protette (art 1)

I territori nei quali sono presenti valori naturalistici e ambientali, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire:

- conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
- applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
- promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
- difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.





## Classificazione delle aree naturali protette (art. 2)

I **parchi nazionali** sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o piu' ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o piu' formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

I **parchi naturali regionali** sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o piu' regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.





## Classificazione delle aree naturali protette (art. 2)

Le **riserve naturali** sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati

Con riferimento all'ambiente marino, si distinguono le aree protette come definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle **aree del Mediterraneo particolarmente protette** di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 127, e quelle definite ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

La classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e locale sono effettuate dalle regioni.





## Norme quadro aree protette regionali (art.22)

- partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta (la partecipazione si realizza attraverso conferenze per la redazione del **documento di indirizzo**)
- pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco
- partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta
- adozione di regolamenti delle aree protette
- possibilità di affidare la gestione alle comunioni familiari montane, anche associate fra loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa fra i beni agro-silvo-pastorali
- costituenti patrimonio delle comunità stesse.





## Norme quadro aree protette regionali (art.22)

- costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale la partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree protette e la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco
- Le regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve naturali regionali utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione dell'area
- Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici



## Parchi naturali regionali (art. 23)

1. *La legge regionale istitutiva del parco naturale regionale, tenuto conto del documento di indirizzo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia, individua il soggetto per la gestione del parco e indica gli elementi del piano per il parco, di cui all'articolo 25, comma 1, nonché i principi del regolamento del parco. A tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra enti locali od organismi associativi ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.*
2. *Per la gestione dei servizi del parco, esclusa la vigilanza, possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici, con soggetti privati, nonché con comunioni familiari montane.*





## Documento di indirizzo (art. 22)

Analisi territoriale dell'area da destinare a protezione

Perimetrazione provvisoria

Individuazione degli obiettivi da perseguire

Valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio



## Classificazione delle aree naturali protette (art 2 LR 19/97)

I territori regionali sottoposti a tutela sono classificati in base alle diverse caratteristiche e destinazioni, secondo le seguenti tipologie:

- a) parchi naturali regionali: sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali, da tratti di mare prospicienti la costa, che costituiscono un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici dei luoghi e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali;
- b) riserve naturali regionali (integrali o orientate): sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche.





## Classificazione delle aree naturali protette (art 2 LR 19/97)

I territori regionali sottoposti a tutela sono classificati in base alle diverse caratteristiche e destinazioni, secondo le seguenti tipologie:

...

- c) parchi e riserve naturali regionali di interesse provinciale, metropolitano e locale, in base alla rilevanza territoriale delle aree individuate su proposta della Provincia, della città metropolitana o dell'ente locale;
- d) monumenti naturali, per la conservazione, nella loro integrità, di singoli elementi o piccole superfici dell'ambiente naturale (formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, vegetazionali) di particolare pregio naturalistico e ambientale;
- e) biotopi: porzioni di territorio che costituiscono un'entità ecologica di rilevante interesse per la conservazione della natura.



## Individuazione delle aree naturali protette (art 3 LR 19/97)

Ai fini della loro tutela e valorizzazione, sono individuate le seguenti aree aventi preminente interesse naturalistico, nonché ambientale e paesaggistico:

A – Provincia di Bari

A1 - Alta Murgia (PN istituito con D.P.R. del 10 marzo 2004)

A2 - Barsento

A3 - Foce Ofanto (PNR istituito con L.R. 14 dicembre 2007, n. 37)

A4 - Laghi di Conversano (RNRO istituita con L.R. 13 giugno 2006, n. 16)

A5 - La Gravina di Gravina di Puglia

A6 - Lama S. Giorgio – Triggiano (PNR San Giorgio e Giotta DDL 276 del 4/12/2018)

A7 - Fascia costiera - Territorio di Polignano a valle della SS 16

A8 - Lama Belvedere - Territorio di Monopoli





# Istituzione delle aree naturali protette (art 6LR 19/97)

Il Presidente della Giunta regionale convoca Conferenze dei servizi di cui all'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai fini dell'individuazione di linee-guida per la redazione dei documenti di indirizzo di cui all'articolo 22, comma 1, della legge n. 394/1991.

Le Conferenze dei servizi devono completare i lavori entro e non oltre novanta giorni dalla data di convocazione.

Alla Conferenza dei servizi sono chiamati le amministrazioni interessate, i Consorzi di bonifica e le organizzazioni agricole, imprenditoriali e ambientaliste.

Entro trenta giorni dalla data di chiusura dei lavori delle Conferenze dei servizi la Giunta regionale adotta, tenuto conto dei documenti di indirizzo redatti ai sensi del comma 2, il disegno di legge d'istituzione delle aree naturali protette di cui all'articolo. 5



## Contenuti del DDL (art 6 c. 4 LR 19/97)

- descrizione sommaria dei luoghi
- perimetrazione provvisoria
- norme provvisorie di salvaguardia
- zonizzazione provvisoria, elementi del Piano, principi del Regolamento
- classificazione
- ente gestore
- regime vincolistico e autorizzativo
- sanzioni
- forme di vigilanza e sorveglianza
- Indennizzi (se previsti)
- norme finanziarie





## **art 6 c. 5 e 6 e art. 8 c. 1 LR 19/97**

Il disegno di legge adottato è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e notificato dalla Giunta agli enti territoriali interessati.

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, di cui al comma 5, il disegno di legge è inviato dalla Giunta regionale al Consiglio regionale per l'approvazione della legge istitutiva delle aree naturali protette

Dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del disegno di legge di cui all'articolo 6, comma 3, sulle aree della perimetrazione provvisoria del disegno di legge operano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 6, comma 3, della L. n. 394/1991



REGIONE  
PUGLIA

## Fascia costiera - Territorio di Polignano a valle della SS 16

**Superficie totale** ha 2.973 ca

di cui

ha 547 ca **a terra**

(ha 490 ca in Polignano a Mare e ha 57 ca  
in Monopoli)

ha 2.426 ca **a mare**







# Valori naturalistici

## Siti della Rete Natura 2000

ZSC IT9120009 Posidonieto San Vito-Barletta (pSIC 06/1995, SIC D.M. Ambiente del 3/4/2000, ZSC DM 21 marzo 2018 )

ZPS IT9120012 Scoglio dell'Eremita (designazione D.G.R. n.319 del 07/03/2017, MdC R.R. n. 28/2008)

**Habitat** (DGR 21/12/2018, n. 2442) : 1120\*, 1170, 1240, 6220\*, 8310, 8330



REGIONE  
PUGLIA








REGIONE  
PUGLIA








REGIONE  
PUGLIA







REGIONE  
PUGLIA








REGIONE  
PUGLIA







REGIONE  
PUGLIA





# Beni paesaggistici ed ulteriori contesti (PPTR)

## STRUTTURA ECOSISTEMICA E AMBIENTALE

**BP** Boschi (art. 142, comma 1, lett. g, del Codice).

**UCP** Prati e pascoli naturali; Formazioni arbustive in evoluzione naturale; Area di rispetto dei boschi; Siti di rilevanza naturalistica;

## STRUTTURA IDRO-GEO-MORFOLOGICA

**BP** Territori costieri (art 142, comma 1, lett. a, del Codice); Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;

**UCP** Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (Rete Ecologica Regionale); Versanti; Lame e Gravine; Grotte.


## STRUTTURA ANTROPICA E STORICO-CULTURALE

**BP** Immobili e aree di notevole interesse pubblico (art. 136 del Codice); Zone di interesse archeologico (art 142, comma 1, lett. m, del Codice).

**UCP** Testimonianze della stratificazione insediativa; Area di rispetto delle componenti culturali e insediative; paesaggi rurali.



# Principali componenti ecologiche



## Area d'interesse

- Parte marina
- Parte terrestre

## Componenti PPTR

- Rete Ecologica Regionale (UCP)
- Lame e Gravine (UCP)
- ZSC - Siti di rilevanza naturalistica (RN 2000 - UCP)
- ZPS - Siti di rilevanza naturalistica (RN 2000 - UCP)

## Habitat

- Habitat 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico - Grotte (UCP)
- Habitat 8330 Grotte marine sommerse o semisommerse - Grotte (UCP)
- Habitat 1120\* Praterie di Posidonia (*Posidonium oceanicae*)
- Habitat 1170 Scogliere
- Habitat 1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con *Limonium* spp. endemici
- Habitat 9340 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*
- Habitat 6220\* Percorsi substepnici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea

Rete Natura 2000

Habitat interni  
all'area di interesse

Habitat esterni  
all'area di interesse





#### AREA D'INTERESSE

- Parte marina
- Parte terrestre

#### RETE NATURA 2000

- ZSC - Siti di rilevanza naturalistica (RN 2000 - UCP)
- ZPS - Siti di rilevanza naturalistica (RN 2000 - UCP)

#### COMPONENTI DEL PAESAGGIO

- BP 142m - Zone di interesse archeologico
- BP 142g - Boschi
- BP 142 - Parchi e riserve
- UCP - Reticolo idrografico di connessione della RER
- UCP - Sorgenti
- UCP - Lama e Gravine
- UCP - Versanti
- UCP - Formazioni arbustive in evoluzione naturale;
- UCP - Prati e pascoli naturali
- UCP - Area di rispetto dei boschi
- UCP - Strade panoramiche
- UCP - Strade a valenza paesaggistica

#### HABITAT

- Habitat 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico - Grotte (UCP)
- Habitat 8330 Grotte marine sommerse o semisommerse - Grotte (UCP)
- Habitat 1120\* Praterie di Posidonia (*Posidonium oceanicae*)
- Habitat 1170 Scogliere
- Habitat 1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con *Limonium* spp. endemici
- Habitat 9340 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*
- Habitat 6220\* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea







#### AREA D'INTERESSE

- Parte marina
- Parte terrestre

#### RETE NATURA 2000

- ZPS - Siti di rilevanza naturalistica (RN 2000 - UCP)

#### COMPONENTI DEL PAESAGGIO

- BP 142m - Zone di interesse archeologico
- BP 142g - Boschi
- UCP - Reticolo idrografico di connessione della RER
- UCP - Sorgenti
- UCP - Lame e Gravine
- UCP - Versanti
- UCP - Formazioni arbustive in evoluzione naturale;
- UCP - Prati e pascoli naturali
- UCP - Area di rispetto dei boschi
- UCP - Strade panoramiche
- UCP - Strade a valenza paesaggistica

#### HABITAT


- Habitat 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico - Grotte (UCP)
- Habitat 8330 Grotte marine sommerse o semisommerse - Grotte (UCP)
- Habitat 1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con *Limonium* spp. endemici



REGIONE  
PUGLIA

# Uso del suolo

Superfici naturali  
191,90 ha








REGIONE  
PUGLIA

# Uso del suolo

Superfici coltivate  
232,59 ha




- seminativi semplici in aree non irrigue
- uliveti
- colture temporanee associate a colture permanenti
- frutteti e frutti minori
- aree prevalentemente occupate da coltura agrarie con presenza di spazi naturali
- sistemi colturali e particellari complessi



REGIONE  
PUGLIA

Superfici antropizzate  
124,06 ha


# Uso del suolo







# Uso del suolo





# Fattori di rischio

- nuove urbanizzazioni
- trasformazione delle residue aree a naturalità diffusa
- infrastrutture a servizio delle strutture balneari sulle scogliere
- parcheggi non regolamentati
- fruizione non regolamentata del tratto di mare immediatamente prospiciente la costa
- fruizione non regolamentata delle grotte sommerse e semisommerse
- attività non regolamentate di ormeggio ed ancoraggio
- attività non regolamentata di pesca sportiva





# Obiettivi

- la conservazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, paesaggistico e storico-architettonico;
- la promozione di un modello di sviluppo eco-sostenibile che non rechi danno all'ambiente ed alle risorse naturali, che contribuisca ad innalzare il livello di qualità della vita dell'intera comunità privilegiando la fruizione pubblica e non esclusiva del territorio;
- la creazione di nuove opportunità di crescita e di sviluppo sostenibile, che preservino la possibilità di sviluppo nel lungo periodo ed accrescano la qualità della vita dei cittadini.